

MedicAirGroup
LIFE IN PROGRESS

CONDIZIONI DI ACQUISTO

GENERALITÀ

Le presenti condizioni generali si intendono valide per qualsiasi ordine. Qualunque diversa pattuizione non sarà valida se non confermata per iscritto dalle società di MedicAir Group S.r.l. e/o dalle società partecipate o collegate congiuntamente e/o singolarmente (successivamente MedicAir Group). Eventuali condizioni particolari, anche in deroga a quelle generali, dovranno essere espressamente riportate nell'ordine o concordate con lettera a parte. L'ordine non è cedibile. Qualsiasi modifica o aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore diversa in tutto o in parte dalle seguenti Condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di MedicAir Group.

PREZZI - ORDINI

I prezzi indicati sono da intendersi fissi e invariabili. Ordini, contratti, richieste di modifica o aggiunte agli stessi dovranno essere redatti in forma scritta. Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica. In caso di variazioni del Servizio/Fornitura che comportino una modifica del prezzo inserito nell'ordine, il Fornitore avrà l'obbligo di redigere apposito report in cui venga data evidenza dei servizi aggiuntivi e delle motivazioni sottostanti l'integrazione di servizi o del sopraggiunto incremento del costo di fornitura, dando evidenza dettagliata della variazione del corrispettivo rispetto a quanto pattuito al momento della sottoscrizione dell'accettazione dell'Ordine. Il report, sottoscritto da entrambe le Parti, avrà valenza di accettazione e consentirà di adempiere al pagamento della fattura che sarà maggiorata rispetto all'Ordine. La mancata accettazione dell'Ordine da parte del fornitore entro due settimane dalla sua ricezione comporterà il diritto di MedicAir Group di annullamento dello stesso ordine.

Nel caso in cui siano presenti accordi su qualità, sicurezza e salute del lavoro, protezione ambientale e responsabilità sociale, eventuali disposizioni particolari riguardanti luogo e modalità di consegna e imballaggi, questi costituiranno parte integrante del contratto.

TOLLERANZE DI QUANTITÀ

MedicAir Group è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati. Eventuali tolleranze sulla quantità, devono essere in ogni caso pattuite espressamente.

QUALITÀ DELLE FORNITURE

La consegna dei prodotti ordinati non comporta accettazione della merce, in quanto l'accertamento delle sue condizioni, quantità e qualità deve essere eseguito esclusivamente da MedicAir Group. L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata a ispezione e controllo da parte di MedicAir Group al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, nonché la completezza e regolarità della fornitura. MedicAir Group darà notizia tempestivamente di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito, il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella denuncia dei vizi.

GARANZIA

Il Fornitore garantisce il prodotto o il servizio fornito esente da qualsiasi vizio e/o difetto che non lo renda conforme a quanto pattuito, per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, salvo diversi accordi fra le parti. I beni e i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi garantiti per vizi e difetti di funzionamento sono assistiti dalla garanzia prevista dall'art. 1490 C.C. e da tutte le garanzie previste dalla Legge Italiana, nessuna esclusa, in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura e/o del servizio prestato. A questo proposito le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 1495 comma 1 C.C. e in espressa deroga al termine ivi indicato, il termine per MedicAir Group per denunciare i vizi al venditore/ fornitore è di 45 giorni. In caso quindi di vizio e/o difetto, il Fornitore è tenuto, a scelta di MedicAir Group, alla riparazione o alla sostituzione, al ripetere l'erogazione del servizio gratuitamente o all'accettazione di un addebito pari al loro prezzo di acquisto. Qualora, ove richiesto da MedicAir Group, il Fornitore non proceda immediatamente a eliminare i difetti contestati, MedicAir Group potrà effettuare direttamente - o far effettuare tramite terzi - ogni opportuna riparazione e correzione del difetto a spese del Fornitore. In ogni caso, sempre che detti vizi e/o difetti vengano denunciati durante il periodo di garanzia, MedicAir Group ha il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivati dalla non idoneità del prodotto o servizio acquistato.

CONSEGNE

Le prestazioni oggetto dell'Ordine devono essere eseguite entro i termini stabiliti dall'ordine stesso. I termini si intendono essenziali e tassativi, vincolanti per il Fornitore anche se da questi non accettati espressamente. In caso di ritardo o di inadempimento anche parziale, il Fornitore è tenuto al pagamento delle penali sotto riportate, fatto comunque salvo il diritto di MedicAir Group al risarcimento del maggior danno. Salvo diversa, preventiva pattuizione scritta, la consegna è intesa in porto franco. In caso di consegna parziale, nella fattura deve essere indicato se la consegna è in acconto o a saldo, fatta salva la facoltà dell'acquirente di non accettare consegne parziali. È facoltà di MedicAir Group quella di verificare in modo discrezionale l'avanzamento e la buona esecuzione delle forniture relative agli ordini, mediante visite e controlli presso il Fornitore da parte di personale di MedicAir Group.

Il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare, ove previsto, la Dichiarazione di Conformità e le Schede Tecniche e/o le Schede di Sicurezza dei prodotti.

In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 C.C., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Ove preveda difficoltà che possano impedire la consegna dei beni e servizi oggetto dell'ordine, il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'Ufficio Acquisti di MedicAir Group. Inoltre, eventuali disegni, calcoli o descrizioni eseguiti dal Fornitore o da suoi subappaltatori si intendono di proprietà di MedicAir Group al momento della loro realizzazione, senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione.

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO

Nel caso in cui MedicAir Group fosse chiamata a rispondere per responsabilità da prodotto, il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne MedicAir Group se e nella misura in cui il danno sia dovuto a difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso, nonché sostenere i costi e le spese, incluse quelle legali.

Se si dovesse rendere necessario procedere ad azioni di richiamo dei prodotti, MedicAir Group ne darà comunicazione al Fornitore e concorderà con lo stesso le modalità di gestione.

PENALITÀ

Il mancato rispetto dei termini di consegna costituisce inadempimento del Fornitore, salvo presenza di cause indipendenti dalla volontà del Fornitore che impediscano la regolare esecuzione dell'ordine. Saranno considerati impedimenti non imputabili al Fornitore - forza maggiore - le calamità naturali quali ad esempio terremoti, incendi e alluvioni che impediscano realmente la consegna dei beni. Il Fornitore dovrà informare immediatamente MedicAir Group della causa di forza maggiore occorsa.

Potranno, inoltre, essere considerate cause impeditive, qualora effettivamente e realmente rendano impossibile la consegna, i provvedimenti di Autorità, le interruzioni dei trasporti, da qualsiasi motivo originate, e, in genere, ogni evento che sia al di fuori della possibilità di controllo delle parti. In ogni caso il Fornitore è tenuto a dare immediata segnalazione scritta a MedicAir Group dell'insorgere o del cessare delle cause di forza maggiore e a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. I ritardi nelle consegne (anche parziali) imputabili al Fornitore, abilitano MedicAir Group ad applicare una penalità in ragione dell'1% del valore della merce non consegnata per ogni settimana intera di ritardo, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. Qualora il ritardo superasse 30 gg., MedicAir Group potrà continuare ad applicare la penale come sopra specificata o ritenere annullato di pieno diritto l'ordine dandone comunicazione al Fornitore.

FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse alle società di MedicAir Group di competenza. Le fatture possono contemplare i prodotti e/o le prestazioni anche di più ordini, a condizione che siano soggetti alla medesima aliquota IVA. Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero dell'ordine oggetto di fatturazione, pena il mancato pagamento della fattura. Sulle fatture dovrà inoltre essere riportato, in caso di fornitura di prodotti, il numero d'ordine, il numero delle relative lettere di vettura e il dettaglio dei prodotti fatturati.

PAGAMENTO

MedicAir Group procederà al pagamento entro i termini indicati nell'Ordine, dietro presentazione di regolare fattura, e previo accertamento e certificazione della regolarità della fornitura o del servizio. Si conviene inoltre

espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, se non preventivamente concordato.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto al Fornitore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, la prestazione oggetto dell'Ordine. In deroga a quanto sopra, MedicAir Group potrà autorizzare subappalti mediante autorizzazione scritta che non comporterà però alcuna modifica degli obblighi contrattuali del Fornitore, che rimarrà nei confronti di MedicAir Group l'unico e solo responsabile dell'esecuzione della prestazione. A fronte dell'autorizzazione al subappalto, il Fornitore si assume comunque ogni onere e ogni responsabilità in ordine all'esecuzione delle forniture subappaltate, alla conformità all'Ordine e alle Condizioni Generali, nonché al rispetto, da parte del subappaltatore, delle regole vigenti in ordine alla sicurezza. Il Fornitore ha in ogni caso l'obbligo di conformare il Contratto con il subappaltatore a tutti i principi in materia assicurativa e previdenziale che regolano il servizio di cui all'Ordine.

DIVIETO DI PUBBLICITÀ

Qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate da MedicAir Group dovrà essere espressamente autorizzata da MedicAir Group stessa.

RECESSO - RISOLUZIONE

MedicAir Group, ai sensi dell'art. 1373 C.C., ha la facoltà di recedere in qualunque momento dall'ordine mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica o raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di 20 giorni. In questo caso, al Fornitore sarà riconosciuto un importo pari al valore delle prestazioni eseguite. Fatto salvo quanto precede, MedicAir Group, ai sensi dell'art. 1456 C.C., si riserva il diritto di risolvere qualsiasi Ordine mediante comunicazione scritta al Fornitore a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata R.R., qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- il Fornitore non è autorizzato, ai sensi delle disposizioni di legge, a stipulare l'Ordine;
- il Fornitore non ha ottenuto tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista dall'Ordine;
- sono stati emessi verso il Fornitore, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione, soci, procuratori muniti di deleghe, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano condanne giudiziali, misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze;
- vi sono procedimenti pendenti a carico del Fornitore;
- il Fornitore è stato sottoposto a misure reali cautelari e non è quindi in grado di operare nel pieno godimento dei propri diritti;
- il Fornitore non è in grado di occupare, dirigere e organizzare con autonomia e gestione, a proprio rischio, i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti e, comunque, tutti i lavoratori che eseguiranno le attività previste dall'Ordine, nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, di regolamento e di contratto collettivo, anche sotto il profilo retributivo, previdenziale, assistenziale, infortunistico e igienico-sanitario;
- il Fornitore versa in una condizione patrimoniale così deteriorata che rischia di compromettere gli impegni di fornitura;
- il Fornitore ha violato il Codice Etico adottato da MedicAir Group o in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte del Fornitore;
- procedura esecutiva o concorsuale o procedimento penale a carico del Fornitore.

RISERVATEZZA - PRIVACY

Il Fornitore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza sull'Ordine e sui suoi allegati nonché su qualsiasi documento, disegno, capitolato, norma, documentazione tecnica, modello, campione e attrezzatura specifica che MedicAir Group mette a disposizione del Fornitore durante l'esecuzione del rapporto. Il Fornitore non può copiarli o riprodurli né trasmetterli o consentirne l'utilizzo a terzi, senza l'autorizzazione scritta di MedicAir Group. È altresì fatto divieto al Fornitore di utilizzare, eccetto che per l'esecuzione dell'ordine, il nome, i marchi o i segni distintivi di MedicAir Group.

Il Fornitore e MedicAir Group si garantiscono reciprocamente il rispetto della normativa in materia di trattamento dati personali Regolamento (UE) 2016/679 - I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità contrattuali.

CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA

Il Fornitore dovrà sempre e in ogni caso informare MedicAir Group su eventuali licenze di esportazione legate ai propri prodotti, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana ed europea in merito al controllo delle esportazioni e alle norme doganali; inoltre, dovrà comunicare a MedicAir Group cosa prevede la legislazione vigente nel paese di origine dei prodotti sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali.

Pertanto, nelle offerte il fornitore dovrà indicare:

- paese di origine dei prodotti e dei relativi componenti;
- tariffe doganali dei prodotti;
- persona di riferimento all'interno dell'azienda per fornire eventuali informazioni.

SMALTIMENTO RIFIUTI GENERATI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE/ ASSISTENZA

Per garantire una gestione corretta ed efficace dei rifiuti prodotti durante le attività di manutenzione o assistenza tecnica, è fondamentale che venga rispettata la normativa vigente (Dlgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lettera f) che definisce il "produttore di rifiuti" come l'azienda o ente che genera rifiuti durante lo svolgimento della propria attività; tale soggetto ha l'obbligo di assicurare che essi siano raccolti, stoccati, trasportati e smaltiti in conformità alle leggi vigenti.

Tutti gli attori coinvolti in attività di manutenzione/assistenza presso i siti MedicAir, identificati quali produttori, sono tenuti a provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti generati durante la propria attività; in caso di inadempienze trova applicazione la clausola di Recesso - Risoluzione riportata nelle presenti condizioni di acquisto.

CODICE ETICO E COMPLIANCE

Il Fornitore si impegna a rispettare i principi contenuti nelle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231 dell'8 Giugno 2001 e s.m.i. e di richiederne il rispetto anche ai propri dipendenti/collaboratori. Inoltre, il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti/collaboratori, a prendere visione, a conoscere, ad accettare e ad impegnarsi a rispettare il Codice Etico periodicamente aggiornato adottato da Medicair Group S.r.l. (d'ora in avanti la "Società") e di condividerne i principi fondamentali. Il Fornitore si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione che verrà ritenuta necessaria a dimostrare il rispetto del Codice Etico da parte del medesimo.

La Società si propone il raggiungimento di obiettivi:

1. **di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla compatibilità ambientale dei propri prodotti, alla riduzione dei propri consumi di risorse naturale (ISO 14001);**
2. **di tutela dei diritti e allo sviluppo personale dei propri lavoratori, a livello sia locale che globale;**
3. **di sicurezza dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo alla corretta gestione dei dati aziendali. (ISO 27001);**
4. **di rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori (ISO 45001);**
5. **di rispetto delle disposizioni in materia di requisiti di prodotto (a titolo esemplificativo disposizioni cogenti in materia di dispositivi medici, farmaci);**
6. **di prevenzione di comportamenti e reati di tipo corruttivo (ISO 37001).**

Pertanto, la Società ha la facoltà di richiedere al Fornitore le informazioni e la documentazione che la stessa riterrà necessaria a dimostrare il rispetto da parte del Fornitore degli standard e dei requisiti sopra riportati, ai fini della successiva verifica e valutazione e in base all'applicabilità, in materia di:

1. **Sostenibilità ambientale**, per i quali a titolo esemplificativo può essere richiesto di:
 - prediligere acquisti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RoHS compliant in modo da limitare la presenza nei prodotti finali di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri di difenil polibrominato;
 - richiedere il rispetto del regolamento REACH per i prodotti chimici acquistati con conseguente riduzione nell'uso di sostanze dannose per l'ambiente;
 - prediligere imballi riciclabili e carta certificata FSC garantendo la provenienza del prodotto da una foresta e da una filiera di approvvigionamento gestita in modo responsabile;

- promuovere il riutilizzo e il riciclo dei materiali e prodotti alla fine del loro ciclo di vita e, dove non sia possibile, assicurare lo smaltimento nel modo più corretto;

Inoltre, si invita il fornitore ad un utilizzo efficiente delle risorse (es. materie prime, energia, acqua);

- impegnarsi per favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- impegnarsi in una gestione attenta dei consumi e della qualità dell'acqua;
- impegnarsi in una gestione attenta della qualità dell'aria;
- impegnarsi in una gestione responsabile delle sostanze chimiche;
- impegnarsi per la continua riduzione degli impatti ambientali e in particolare dei rifiuti prodotti dei gas a effetto serra immessi nell'atmosfera.

2. Tutela dei diritti e sviluppo dei lavoratori, per i quali a titolo esemplificativo può essere richiesto di:

- impegnarsi ad osservare, nei confronti del proprio personale adibito alla realizzazione dei servizi oggetto del contratto tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra formalità e condizione correlata al rapporto di lavoro instaurato, prevista dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva in vigore nel tempo e nei luoghi in cui il servizio verrà svolto.
- fornire il numero della posizione Inps e Inail;
- fornire il nominativo dei lavoratori impegnati;
- fornire copia del libro unico del lavoro e /o dei contratti stipulati con il singolo lavoratore;
- fornire il DURC.

La Società ha trovato ispirazione dai principi enunciati nelle Convenzioni fondamentali dell'ILO (International Labour Organization) e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite (e dai dieci principi dettati dal Global Compact delle Nazioni Unite).

3. Sicurezza dei dati e delle informazioni per i quali a titolo esemplificativo può essere richiesto di osservare e di aderire al sistema di gestione delle informazioni della Società, al fine di garantire:

- riservatezza - assicurando che le informazioni siano accessibili solo alle persone autorizzate;
- integrità - tutelando l'esattezza e la completezza delle informazioni e dei metodi con cui sono elaborate (salvaguardia della consistenza dell'informazione da modifiche non autorizzate);
- disponibilità - assicurando che gli utenti autorizzati possano accedere alle informazioni ed ai beni associati, quando richiesto;
- controllo - garanzia che i processi e strumenti per la gestione dei dati siano sicuri e testati;
- autenticità - provenienza affidabile dell'informazione;
- privacy - garanzia di protezione e controllo dei dati personali

Ai Fornitori/Subappaltatori è altresì richiesto, nel rispetto delle leggi e regolamentazioni applicabili, di non rivelare a terzi e in alcun modo per motivi che non siano strettamente attinenti l'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche e tutte le informazioni riservate (ad es. disegni, capitolati ed eventuali altri documenti che possono essere messi a disposizione dei fornitori/Subappaltatori e che restano di proprietà della Società e possono essere usati solo ed esclusivamente per l'esecuzione del rapporto contrattuale).

L'obbligo di riservatezza prosegue anche qualora vi sia cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le informazioni di cui i Destinatari vengano a conoscenza in occasione dell'attività lavorativa devono essere gestite con la dovuta riservatezza; esse non possono essere utilizzate a fini illeciti, né per interesse personale né per arrecare vantaggi alla società.

4. Sicurezza e salute dei lavoratori, per i quali a titolo esemplificativo può essere richiesto di aderire e osservare il sistema di gestione di prevenzione salute e sicurezza sul luogo di lavoro di previsto dalla Società.

Il fornitore dichiara inoltre di rispettare i CCNL vigenti o le disposizioni riconosciute ed equivalenti in merito al trattamento dei lavoratori.

Il fornitore si impegna a rispettare le disposizioni di legge previste per garantire adeguati livelli di salute, sicurezza e igiene per i lavoratori, i collaboratori e i soggetti coinvolti nella sua attività o sotto il suo con-

trollo ed a collaborare nella redazione collegiale dei documenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, si impegna inoltre a richiedere il rispetto di tali regole per la sua catena di fornitura.

Il fornitore, infine, si impegna ad informare la Società di ogni circostanza relativo alle condizioni di lavoro ed ai diritti dei lavoratori ed a collaborare e partecipare, per quanto di sua competenza, alle attività di monitoraggio e controllo ed alla soluzione di eventuali criticità o anomalie.

Il fornitore si impegna a richiedere ed a rispettare le procedure previste dalla Società, che saranno inviate o rese disponibili nei siti produttivi della Società e riferibili al rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari.

Il fornitore si impegna a fornire su richiesta, i seguenti documenti: iscrizione alla camera di commercio, o documento equivalente, autorizzazione allo svolgimento dell'attività, DURC, estratto della valutazione dei rischi per le attività di riferimento, costi sostenuti in materia di sicurezza e ogni e qualsiasi ulteriore documento in conformità a quanto dettato dall'art.26 del DL. 81/08.

Il fornitore si impegna a collaborare se necessario alla redazione del DUVRI (secondo quanto previsto dal testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro).

5. **Requisiti di prodotto** per i quali a titolo esemplificativo può essere richiesto di:

- Fornire prodotti dotati di tutte le etichettature e dichiarazione di conformità con schede tecniche, certificazioni di analisi, schede di sicurezza o altra documentazione di conformità, quando applicabile.

Tali documenti dovranno essere redatti secondo le norme tecniche di riferimento e contenere anche le necessarie informazioni di carattere ambientale inclusi gli aspetti di dismissione dei prodotti. Tutte le indicazioni ed i dati forniti dovranno riferirsi a metodi di prova internazionali e riconosciuti. Il fornitore si impegna a fornire prodotti dei quali ha completa disponibilità e proprietà di marchi, brevetti o diritti di proprietà intellettuale in genere, inclusi gli aspetti di copyright del software.

Se non diversamente richiesto, tutti i documenti e le registrazioni della qualità e le copie dei certificati di conformità, se previste, devono essere conservate per un periodo, comunque, non inferiore ai cinque anni e devono essere resi disponibili su richiesta della Società.

La Società può richiedere di:

- Dare visione delle proprie certificazioni di qualità in corso di validità;
- Dare visione del proprio manuale gestione qualità/procedure,
- Comunicare sostanziali modifiche apportate alla sua organizzazione aziendale, ai suoi processi produttivi od a quant'altro possa influire sulla qualità prodotto;
- Mantenere tutta la documentazione contrattuale e tecnica relativa alle attività svolte per la Società;
- Mantenere tutte le registrazioni necessarie per garantire la rintracciabilità;
- Mantenere tutte le registrazioni necessarie per le attività di verifica e controllo;
- Mantenere l'elenco di non conformità cliente;
- Mantenere l'elenco dei propri fornitori;
- Controllare i propri fornitori diretti ed i loro subfornitori in maniera appropriata al prodotto/servizio approvvigionato;
- Documentazione di controllo dei processi speciali, certificato riportante le registrazioni dei parametri di controllo e/o le evidenze dei risultati acquisiti e/o i riferimenti alle norme e metodologie utilizzate.

6. **Onorabilità**, a titolo esemplificativo può essere richiesto di:

- prevedere nei contratti di Fornitura/Appalto il rispetto dei requisiti legislativi in termini di etica, integrità e anticorruzione;
- sottoscrivere autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi;
- sottoscrivere autodichiarazioni che attestino l'assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - partecipazione a un'organizzazione criminale, ossia delitti, consumati o tentati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.),
 - corruzione, ossia delitti, consumati o tentati, di Concussione (317 c.p.), Diverse ipotesi di corruzione (318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 c.p.) e istigazione alla corruzione (322 c.p.), Peculato, concussione,

Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.), Turbata libertà degli incanti (353 c.p.) e del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.), Astensione dagli incanti (354 c.p.), Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.), Corruzione tra privati (2635 c.c.);

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'art. 1 conv. tutela interessi finanziari della Comunità europea
- riciclaggio (648 bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.), Auto-riciclaggio (648 ter.1 c.p.), Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore, inoltre, si impegna a prendere dettagliatamente visione delle politiche aziendali adottate dalla Società presenti sul sito della società e di aderire alle stesse, che si dettagliano in:

- Politica per la qualità;
- Politica per la salute e sicurezza;
- Politica ambientale;
- Politica per la sicurezza delle informazioni;
- Politica anticorruzione.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione di ciascun ordine e/o delle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Timbro e firma per accettazione

.....

Si approvano e si sottoscrivono espressamente, a seguito di attenta lettura, ai sensi dell'art. 1341 C.C. , le seguenti clausole:

PREZZI ORDINI; TOLLERANZE DI QUANTITÀ QUALITÀ DELLE FORNITURE; GARANZIA; CONSEGNE; RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO; PENALITÀ; FATTURAZIONE; PAGAMENTO; DIVIETO DI SUBAPPALTO; DIVIETO DI PUBBLICITÀ; RECESSO - RISOLUZIONE; RISERVATEZZA - PRIVACY; CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA; CONFORMITÀ A NORME E PRINCIPI; CODICE ETICO E COMPLIANCE; CONTROVERSIE.

Timbro e firma per accettazione

.....

